

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 599

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la  
Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e  
Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato è destinato a sostituire il vecchio accordo bilaterale di estradizione esistente tra i due Paesi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873.

Come è noto, la piena collaborazione in campo estradizionale con il Regno Unito incontra alcune serie limitazioni a causa del particolare modo di essere attuale della legislazione britannica in materia.

In particolare, va segnalato il principio, vigente nell'ordinamento britannico (articolo 8, numero 2, dell'*Extradition Act* del 1870), della cosiddetta *reasonable or probable cause*, sulla base del quale occorre che l'estradando sia tratto dinanzi al giudice per un processo preliminare (*prima facie case*), nel quale lo Stato richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della esistenza di fondati indizi di colpevolezza, tali che giustificherebbero l'arresto della persona interessata nell'ipotesi che il reato fosse stato commesso nel Regno Unito. Nella detta disposizione, poi, si precisa quale debba essere la documentazione dello Stato richiedente perchè il principio suddetto sia soddisfatto, e cioè deposizioni testimoniali raccolte con giuramento, ovvero documenti debitamente firmati e certificati da un magistrato o da un ufficiale di Stato, autenticati da testimoni con giuramento e contrassegnati con il sigillo ufficiale del Ministero competente.

Inoltre, sulla base dell'articolo 26 del medesimo *Extradition Act*, il Regno Unito può considerare quali reati estradabili esclusivamente quelle infrazioni che, se commesse entro la giurisdizione britannica, costituirebbero taluno dei reati indicati in un apposito elenco allegato alla legge. Ciò ha comportato la preferenza da parte britannica - nella materia degli accordi di estrazione - per il cosiddetto «sistema della lista», che consiste nella elencazione specifica, con il loro *nomen juris*, delle varie categorie di infrazione che possono dar luogo ad estradizione. Questa caratteristica, tipica dei trattati di estradizione

più antichi, risponde al cosiddetto criterio qualitativo o enumerativo, e si contrappone al criterio quantitativo o eliminativo, che consiste nell'ancorare l'estradabilità non al singolo reato, bensì all'entità della pena prevista o inflitta per un fatto criminoso in entrambi gli Stati contraenti. Quest'ultimo criterio, per la sua maggiore funzionalità, prevale nelle convenzioni più moderne.

Ancora, l'articolo 2 della predetta legge britannica limita la possibilità di estradizione a quei Paesi con i quali esiste un trattato. La stessa legge, infine, impedisce la possibilità di estradizione verso Paesi terzi.

L'articolo 4, numero 2, della legge citata impedisce che sia data esecuzione a qualsiasi accordo che non sia conforme al medesimo *Extradition Act*.

Al riguardo, nel corso dei negoziati che hanno condotto alla firma del Trattato, si è appreso che il Governo britannico presenterà in Parlamento un progetto di legge diretto, tra l'altro, ad eliminare i principali ostacoli che nella legislazione britannica si frappongono ad una piena collaborazione in campo estradizionale. Nel progetto sono previste: 1) l'abolizione del procedimento cosiddetto *prima facie*; 2) l'abolizione della pratica della «lista» e l'adozione di un criterio quantitativo; 3) la previsione della possibilità di estradizione verso Paesi terzi; 4) la previsione della possibilità di estradizione verso i Paesi con i quali non esiste un trattato in materia.

Si tratta, tuttavia, di prospettive per il futuro, non essendo possibile prevedere se, ed in quale misura, il Parlamento britannico farà proprie le proposte governative. I negoziati, quindi, si sono svolti nel quadro della attuale legislazione e dei suoi angusti limiti. Nondimeno, è stato possibile raggiungere alcuni apprezzabili risultati.

Sono da segnalare, in particolare, le seguenti innovazioni, particolarmente importanti, che il nuovo Trattato presenta:

1) l'inclusione, nella lista delle infrazioni estradabili, dei reati concernenti gli stupefacenti (articolo 2, paragrafo 1, *item XI*) e dei reati concernenti le armi da fuoco (*item XXI*) e gli esplosivi (*item XXII*), nonchè di una previsione generale del tentativo di commettere un reato estradabile o comunque della partecipazione ad esso (*item XXIX*). È evidente l'importanza di tali innovazioni, specie di quella relativa al traffico di sostanze stupefacenti, la cui mancata previsione nel novero delle fattispecie che potevano dar luogo ad estradizione dal Regno Unito era stata sottolineata con forza dalla dottrina;

2) l'inserzione, tra i reati che danno luogo ad estradizione, anche di fattispecie non contenute nella lista, punibili con pena non inferiore ad un anno, purchè estradabili alla stregua delle leggi nazionali. È questa una disposizione di applicazione non immediata, giacchè è chiaro che, allo stato, i reati estradabili per il Regno Unito sono solo quelli della lista.

Tuttavia, nella ipotesi in cui la legislazione interna britannica verrà emanata nel senso auspicato da quel Governo, questa norma provvederà a trasformare automaticamente l'accordo in un trattato funzionante in base al criterio quantitativo.

Inoltre, la medesima clausola consente, con effetto immediato, di ritenere estradabili ai sensi del Trattato tutte le figure di reato che, in aggiunta a quelle della lista pattuita, vengano eventualmente inserite nella lista interna britannica, senza che a tal fine sia necessaria una modifica del testo dell'accordo;

3) l'abolizione del procedimento *prima facie* per i condannati in contumacia, che, alla stregua del nuovo Trattato (articolo 8), vengono in tutto equiparati agli altri condannati con sentenza passata in giudicato. Sulla base del nuovo Trattato, quindi, il vigore della *probable cause* non resterà che per gli estradandi imputati, cioè non condannati con sentenza passata in cosa giudicata. Anche per questi ultimi, inoltre, verrà attenuato il rigore del regime precedente, giacchè non sarà necessaria la produzione di testimonianze giurate, che la nostra legislazione, come è noto, non prevede, di norma, durante l'istruttoria;

4) la previsione di un obbligo di assistenza legale dinanzi a rispettivi giudici a carico di entrambe le Parti (articolo 16). Ciò, dal punto di vista italiano, implica la possibilità di avvalersi dell'opera, gratuita, dei *public prosecutors* britannici, il che comporterà un apprezzabile risparmio per l'Erario, fin qui gravato da pesanti onorari professionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato medesimo.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE  
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD



La Repubblica Italiana  
e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;  
desiderando concludere un nuovo trattato per la reciproca  
estradizione delle persone imputate o condannate per rea-  
ti, hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciproca-  
mente, nei casi ed alle condizioni specificate nel presen-  
te Trattato, qualunque persona che, essendo accusata o  
condannata per uno dei reati di cui all'art. 2, commesso  
nell'ambito della giurisdizione di una Parte, si trovi nel  
territorio dell'altra Parte.

#### ARTICOLO 2

1) L'estradizione sarà accordata per ogni reato che rientri  
in una delle seguenti descrizioni di reati, nella misura  
in cui, in base alle leggi di entrambe le Parti  
Contraenti, esso sia punibile con la carcerazione od  
altra forma di detenzione di un anno o superiore:

i) Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale  
o colposo.

ii) Istigazione o aiuto al suicidio.

- iii) Lesioni volontarie.
- iv) Violenza carnale.
- v) Atti di libidine violenti.
- vi) Corruzione di minorenne.
- vii) Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione.
- viii) Aborto illegale.
- ix) Sequestro di persona, in tutte le sue forme; rapimento; arresto illegale.
- x) sottrazione o abbandono di persone minori; maltrattamenti di minori.
- xi) Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti.
- xii) Truffa; furto semplice e furto aggravato; rapina, estorsione, ricettazione.
- xiii) Bancarotta semplice e fraudolenta.
- xiv) Dichiarazioni false da parte di direttori di società o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di società o nel loro interesse.
- xv) Reati relativi alla fabbricazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote e carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsità in documenti o scritture private.
- xvi) Corruzione, concussione.
- xvii) Falsa testimonianza e subornazione di testimoni.

- xviii) Incendio doloso.
- xix) Danneggiamento.
- xx) Disastro ferroviario e pericolo di disastro ferroviario.
- xxi) Reati previsti dalle leggi relative alle armi da fuoco.
- xxii) Reati previsti dalle leggi relative agli esplosivi.
- xxiii) Affondamento o distruzione di nave in mare; violenze a bordo di nave in alto mare a scopo di omicidio o di gravi lesioni personali, ammutinamento da parte di due o più persone in alto mare.
- xxiv) Pirateria marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale.
- xxv) Traffico di schiavi.
- xxvi) Genocidio o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio.
- xxvii) Cattura o controllo illecito di aeromobile.
- xxviii) Favoreggiamento personale nel caso in cui il colpevole aiuti a sottrarsi alle ricerche delle autorità o all'arresto una persona imputata o indiziata di un reato per il quale possa essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato e possa essere irrogata una pena detentiva di almeno cinque anni, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti.

**xxix) Tentativo di commettere qualunque reato estra-**  
bile secondo il presente Trattato o concorso nel  
medesimo.

2) L'estradiçione sar  altres  concessa per qualunque altro  
reato che, secondo le leggi di entrambe le Parti  
Contraenti:

a) sia punibile con la carcerazione o con altra forma  
di detenzione di un anno o superiore;

b) sia un reato per il quale l'estradiçione pu  essere  
concessa.

3) L'estradiçione sar  inoltre concessa per qualunque altro  
reato che, in base ad una convenzione internazionale di  
cui sia il Regno Unito che la Repubblica Italiana sono  
parti, le Parti Contraenti si siano impegnate ad  
includere come un reato estraçabile in ogni trattato di  
estradiçione da concludersi tra loro.

4) Qualora l'estradiçione sia richiesta allo scopo di  
eseguire una condanna, il periodo di carcerazione o  
detenzione che rimane da scontare dovr  essere di almeno  
quattro mesi.

5) L'estradiçione non sar  concessa per i reati previsti  
dalle leggi militari che non siano altrimenti contempla-  
ti dal diritto penale comune.

**ARTICOLO 3**

Se il reato per il quale è richiesta l'extradizione in base al presente trattato è punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, tale pena non sarà irrogata, o, se irrogata, non sarà eseguita.

**ARTICOLO 4**

- 1) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
- 2) Se l'extradizione non è concessa in applicazione del paragrafo 1) del presente Articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, sottoporrà il caso, secondo la propria legge nazionale, alle Autorità competenti, al fine dell'instaurazione di un procedimento penale.

**ARTICOLO 5**

- 1) L'extradizione non sarà accordata se la persona richiesta, al momento della domanda, è già stata od è perseguita nel territorio della Parte richiesta per il reato per il quale l'extradizione è domandata.
  
- 2) Se nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento o se la stessa stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua extradizione sarà differita sino alla conclusione del processo ed all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

**ARTICOLO 6**

L'extradizione non sarà accordata qualora, in base alla legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, la azione penale nei confronti della persona richiesta, per il reato per il quale l'extradizione è domandata, non possa essere iniziata o proseguita per effetto della prescrizione o se la pena sia prescritta.

**ARTICOLO 7**

Una persona non sarà estradata:

- a) se il reato per il quale l'extradizione è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico; o
- b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata in realtà avanzata allo scopo di giudicarla o punirla per un reato di carattere politico o comunque per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche; o
- c) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona stessa potrebbe, se estradata, subire pregiudizio all'atto del suo processo per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata, o essere punita o detenuta, o vedere limitata la sua libertà personale, per ragioni di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche.

**ARTICOLO 8**

- 1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica.
- 2) La domanda di estradizione deve essere accompagnata da:
  - a) una descrizione quanto più precisa possibile della persona richiesta e da ogni altra informazione utile a stabilirne l'identità e la nazionalità;

- b) una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione è richiesta;
- c) il testo delle disposizioni di legge, quando esistano, che prevedono tale reato, nonché la menzione della pena che può essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali può essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena;
- d) una dichiarazione che attesti che, nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente, il reato rientri tra quelli per i quali l'estradizione può essere concessa.
- 3) Se la domanda riguarda un imputato, essa sarà anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura spiccato da un magistrato o altra autorità competente nel territorio della Parte richiedente e da documenti dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della parte richiesta, giustificerebbero il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.
- 4) Se la domanda si riferisce ad una persona già condannata, essa sarà anche accompagnata:
- a) da estratto autentico della sentenza di condanna;
- b) dall'attestazione della irrevocabilità della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la durata della pena ancora da espiare.

## ARTICOLO 9

1. In caso d'urgenza la persona richiesta può, conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorità della Parte richiedente. La richiesta di arresto provvisorio dovrà indicare l'intenzione di domandare l'extradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso, o la persona richiesta fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta.

2. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata per via diplomatica o attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

3. L'arresto provvisorio della persona richiesta avrà termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata nel frattempo ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sarà ricevuta in seguito.

**ARTICOLO 10**

Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione probatoria fornita o le informazioni ricevute non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, ulteriori prove o informazioni dovranno essere fornite entro il termine che tale Parte fisserà.

**ARTICOLO 11**

Le autorità della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tali deposizioni, dichiarazioni o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano autenticati:

- a) nel caso di mandato, con la firma, o nel caso di ogni altro documento originale, con la certificazione di un magistrato o altra competente autorità della Parte richiedente; o, nel caso di copie, con la certificazione che la copia è conforme all'originale, nonché
- b) col giuramento di testimoni o col sigillo ufficiale del Ministero competente della Parte richiedente,

o in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta.

**ARTICOLO 12**

Se l'extradizione di una persona è richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta deciderà, conformemente alle proprie leggi, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi comprese le disposizioni pertinenti contenute negli accordi esistenti fra la Parte richiesta e gli Stati richiedenti, della gravità relativa dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di una successiva extradizione verso un altro Stato.

**ARTICOLO 13**

1. La Parte richiesta informerà la Parte richiedente della propria decisione in merito alla domanda di estradizione. In caso di rigetto parziale o totale, ne saranno fornite le motivazioni.
2. Se l'extradizione è concessa, la persona da estradare sarà avviata dalle autorità della Parte richiesta ad un luogo conveniente di partenza dal territorio di questa Parte, secondo le indicazioni della Parte richiedente.
3. Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Articolo, se la persona richiesta non è stata presa in consegna alla data stabilita, essa sarà rilasciata dopo trenta giorni. La Parte richiesta può rifiutare la sua estradizione per il medesimo reato.
4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una Parte contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, essa ne darà notizia all'altra Parte. In tal caso, le due Parti concorderanno una nuova data per la consegna e si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

## ARTICOLO 14

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la sua legge lo permette e a domanda della Parte richiedente, sequestra e consegna alla Parte richiedente le cose ed i beni:

- a) che possono servire come prova del reato; o
- b) che sono stati ottenuti come provento del reato e che, al momento dell'arresto della persona richiesta, si trovano in suo possesso o vengono successivamente scoperti.

2. Le cose ed i beni menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo saranno consegnati anche se l'extradizione, essendo stata accordata, non può essere eseguita a cagione della morte o della fuga della persona richiesta.

3. Se le cose ed i beni in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima può, in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

4. Saranno fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi su dette cose o beni. Qualora tali diritti esistano, le dette cose ed i beni saranno restituiti alla Parte richiesta senza spese, il più presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

## ARTICOLO 15

1. Una persona estradata non potrà essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una sentenza o misura detentiva per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia quello per il quale è stata estradata, nè essere soggetta ad altra restrizione della sua libertà personale eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dal suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato.

2. Una persona non potrà essere riestradata verso un terzo Stato, eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dalla data del suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato.

3. La Parte richiedente può, tuttavia, prendere tutte le misure necessarie per allontanare la persona dal proprio territorio, o tutte le misure necessarie, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, ivi incluso il procedimento in contumacia, per impedire gli effetti della prescrizione.

4. Qualora la descrizione del fatto addebitato subisca variazioni nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere processata o condannata solo nella misura in cui si dimostri che il fatto addebitato, secondo la nuova descrizione, configuri, nei suoi elementi costitutivi, un reato che avrebbe consentito l'estradizione.

**ARTICOLO 16**

1. Il Regno Unito, a richiesta, prenderà i provvedimenti necessari per la rappresentanza legale e l'assistenza della Repubblica Italiana in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Italiana.

2. La Repubblica Italiana, con tutti i mezzi consentiti dal proprio ordinamento giuridico, consiglierà e assisterà il Regno Unito in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito.

3. Nel caso in cui la Parte richiedente provveda direttamente alla propria rappresentanza ed assistenza, essa prenderà a proprio carico ogni relativa spesa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, le spese sostenute nel territorio della Parte richiesta a motivo dell'extradizione saranno a carico di detta Parte.

**ARTICOLO 17**

Nulla nel presente Trattato osta all'applicazione di qualsiasi convenzione internazionale che contenga disposizioni relative all'extradizione e della quale sia la Repubblica Italiana che il Regno Unito siano Parti.

**ARTICOLO 18**

1. Il presente Trattato si applicherà:

a) per il Regno Unito:

i) alla Gran Bretagna ed all'Irlanda del Nord, alle isole della Manica ed all'isola di Man;

ii) a qualunque altro territorio delle cui relazioni internazionali il Regno Unito abbia la responsabilità, ed al quale il Trattato sarà stato esteso mediante accordo tra le Parti contraenti contenuto in uno Scambio di Note;

b) alla Repubblica Italiana.

2. La richiesta di estradizione da parte della Repubblica Italiana di una persona che si trovi in uno dei territori a cui il presente Trattato sia stato esteso ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, può essere avanzata al Governatore od altra autorità competente di tale territorio, che potrà prendere direttamente la relativa decisione o deferire la questione al Governo del Regno Unito.

3. All'applicazione del presente Trattato ad ogni territorio, al quale ne sia stata decisa l'estensione ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, potrà essere posto termine da ciascuna delle Parti contraenti in ogni momento, mediante notifica per via diplomatica; in tal caso, il Trattato cesserà di avere effetto per tale territorio sei mesi dopo la ricezione della notifica.

## ARTICOLO 19

1. Il presente Trattato sarà ratificato, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra non appena possibile.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato si applicherà ad ogni reato contemplato nell'articolo 2, commesso prima o dopo la sua entrata in vigore; tuttavia, l'estradizione non sarà accordata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato che non fossero considerati reati, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, all'epoca in cui furono perpetrati.


3. All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1873 cesserà di avere effetto tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana.

4. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare il presente Trattato in ogni momento, dandone notifica all'altra Parte per via diplomatica e, in tal caso, il Trattato cesserà di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Trattato:

Fatto in duplice copia a Firenze il 12 marzo 1986, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la  
Repubblica Italiana



Per il Regno Unito  
di Gran Bretagna  
ed Irlanda del Nord

